

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI RAGOLI E I COMUNI DI MONTAGNE, PREORE, BOLBENO E ZUCLO, PER L' ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI GARA VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI OPERE, ACQUISTI DI BENI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 36 TER 1 DELLA L.P. 23/1990 E DELL'ART. 59 DEL DPREG 1 FEBBRAIO 2005 N. 3/L.

Tra le parti:

- Comune di Ragoli,
- Comune di Montagne
- Comune di Preore
- Comune di Bolbeno
- Comune di Zuclo

Considerato che:

- alla luce dell'esigenza di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e delle disposizioni recate dal comma 3bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, l'art. 40 L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 ha integrato la L.P. 23/1990, aggiungendo l'art. 36ter, rubricato *“Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o acquisti di beni e forniture”*. In base a tale nuovo disposto normativo (fatti salvi gli interventi d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria realizzati con contributi o finanziamenti a carico del bilancio provinciale all'affidamento dei quali si procede, salvo eventuale deroga, avvalendosi della Agenzia provinciale per gli appalti e contratti): *“2. i Comuni affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'art. 39bis, comma 1bis lettera a) della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 – (APAC) - o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge. I comuni non soggetti a gestione associata procedono all'affidamento stipulando un'apposita **convenzione** con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse”; per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a*

quello di istituzione;

- Ritenuto opportuno affidare i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture il cui valore è superiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale alla gestione associata fra i Comuni citati in premessa, considerato che fino alla data di istituzione dei Comuni a seguito di fusione è previsto l'obbligo di avvalersi dell' Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, non essendo ammessa alcuna deroga;
- lo strumento della convenzione trova la sua disciplina nell'art. 59 del DPR 1 febbraio 2005 n. 3/L che lo classifica quale accordo amministrativo, da stipulare da parte dei Comuni tra di loro ovvero con altre forme associative, unioni di comuni o altri enti pubblici locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e, inoltre, per l'avvalimento da parte di un comune degli uffici di un altro comune;
- in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 sopracitato, i contratti per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi d'importo superiore alla soglia comunitaria sono comunque affidati *“avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale”*, fatte salve le eventuali deroghe a tale obbligo che saranno disposte mediante deliberazione della Giunta provinciale;
- il comma 2 ultimo capoverso dell'articolo di cui al punto precedente dispone che *“..... i Comuni possono procedere in autonomia all'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale”* (ad oggi € 46.000,00 per servizi e forniture ex art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990 – € 50.000,00 per lavori ex art. 52 comma 9 della L.P. 26/1993);
- fino alla data del 27 agosto 2017, come disposto dall'art. 18 della L.P. 15 maggio 2013 n. 9 come da ultimo modificato con L.P. 14/2014, è possibile procedere all'affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 33 della L.P. 26/1993, fino all'importo di 2 milioni di euro avvalendosi, però, dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti;

Dato atto che i Consigli comunali di Ragoli, Montagne, Preore, Bolbeno e Zuclo, con proprie deliberazioni rispettivamente

- n. ____ di data _____;
- n. ____ di data _____;
- n. ____ di data _____;
- n. ____ di data _____;
- n. ____ di data _____;

hanno approvato lo schema di convenzione relativo all'esercizio in forma associata con il Comune di Ragoli, ai sensi dell'art. 36 ter della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L relativamente:

- alle procedure di gara per l'affidamento di lavori pubblici ai sensi della L.P. 26/1993 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. comprese le procedure per l'affidamento dei servizi tecnici collegati;

- alle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi mediante l'utilizzo del mercato elettronico gestito dalla Provincia Autonoma di Trento ovvero gestito da CONSIP s.p.a. mediante l'adesione alle convenzioni gestite dall'APAC e alle convenzioni CONSIP, o mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente ai sensi della L.P. 23/1990 o di altre normative speciali in materia, anche mediante l'acquisto centralizzato limitatamente alle procedure che, per tipologia, caratteristiche e importi, consentono ai singoli Comuni firmatari di raggiungere delle economie complessive

E che, per le motivazioni in esse evidenziate, hanno approvato il testo della presente convenzione composta da numero 7 articoli, autorizzando nel contempo rispettivi Sindaci alla sottoscrizione della stessa;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Ragoli, Montagne, Preore, Bolbeno e Zuclo, come sopra rappresentati, convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, in forma associata attraverso la presente convenzione le seguenti funzioni:

- 1) procedure di gara relative all'affidamento di lavori pubblici ai sensi

della L.P. 26/1993 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. ed in particolare:

- confronti concorrenziali volti all'affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche ai sensi dell'art. 20 e seguenti della L.P. 26/1993;
- confronti concorrenziali relativi all'affidamento di lavori in economia ex art. 52 della L.P. 26/1993;
- affidamento di lavori pubblici mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata ai sensi dell'art. 30 e seguenti della L.P. 26/1993;
- procedure volte all'affidamento di lavori pubblici mediante concessione secondo le modalità previste al Capo VII della L.P. 26/1993.

Rimane nella esclusiva competenza di ciascuno dei Comuni associati la gestione delle procedure di affidamento dei lavori a trattativa diretta, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 52, c. 9 della L.P. n. 26/1993 e dell'art. 179 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.

2) procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi mediante l'utilizzo del mercato elettronico gestito dalla Provincia Autonoma di Trento ovvero gestito da CONSIP s.p.a. o mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente ai sensi della L.P. 23/1990 o di altre normative speciali in materia, anche mediante acquisto centralizzato limitatamente alle procedure che, per tipologia, caratteristiche e importi, consentono ai singoli Comuni firmatari di raggiungere delle economie complessive per importi superiori al limite previsto per il ricorso alla trattativa diretta, di cui all'art. 21, c. 4 della L.P. n. 23/1990. Rimane nella esclusiva competenza di ciascuno dei Comuni associati la facoltà di ricorrere agli acquisti e forniture mediante spese a calcolo senza ricorrere ai sistemi telematici di negoziazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 8 comma 3bis della L.P. n. 27 del 2010 come introdotto dall'art.6 della L.P. n. 1 del 22.4.2014;

3) procedure per l'acquisizione di beni e servizi mediante l'adesione alle Convenzioni gestite dall'APAC e alle Convenzioni CONSIP, sempre per importi stimati superiori al limite previsto dalla normativa provinciale per il

ricorso alla trattativa diretta.

Il Comune di Ragoliè riconosciuto quale comune capofila, e come tale assume le funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.

Periodicamente il Comune capofila, in sede di Conferenza dei Sindaci, verifica con i Sindaci dei Comuni aderenti l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Rimane in capo ad ogni singolo Comune aderente procedere in proprio ad effettuare l'individuazione del contraente ove la norma provinciale preveda la possibilità di affidamenti diretti.

Articolo 2 - FINALITÀ

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- 1) migliorare la qualità del servizio gare attraverso la creazione di figure altamente specializzate;
- 2) tendere alla riduzione dei livelli attuali di spesa connessa alla gestione dei servizi associati o comunque mantenere l'invarianza della stessa rispetto ai limiti degli attuali livelli di spesa sostenuta complessivamente dai comuni associati;
- 3) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- 4) nello svolgimento delle funzioni oggetto della presente convenzione i Comuni firmatari si impegnano ad implementare le modalità telematiche;
- 5) mettere a sistema un principio di reciproca collaborazione fra gli Enti associati nella gestione dei servizi.

Articolo 3 - ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

Il Comune di Ragoli, mediante l'ufficio tecnico, istruisce e gestisce tutta la procedura concorsuale, compresa la fase di aggiudicazione come segue:

- procedure di gara volte all'affidamento di lavori pubblici ai sensi della L.P. 26/1993, del relativo regolamento di attuazione approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. nonché della normativa nazionale in materia per quanto applicabile;
- procedure di gara volte all'affidamento di servizi professionali ai

sensi dell'art. 20 della L.P. 26/1993, del relativo regolamento di attuazione approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. nonché della normativa nazionale in materia per quanto applicabile;

- procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi mediante l'utilizzo del mercato elettronico gestito dalla Provincia Autonoma di Trento ovvero gestito da CONSIP s.p.a. o mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente ai sensi della L.P. 23/1990 o di altre normative speciali in materia, anche mediante acquisto centralizzato limitatamente alle procedure che, per tipologia, caratteristiche e importi, consentono ai singoli Comuni firmatari di raggiungere delle economie complessive;
- procedure per l'acquisizione di beni e servizi mediante l'adesione alle Convenzioni gestite dall'APAC e alle Convenzioni CONSIP .

Per quanto riguarda gli **appalti di lavori pubblici**, la procedura di gara viene attivata successivamente all'approvazione del progetto posto a base di gara.

Per quanto riguarda **le procedure di acquisizione di beni e servizi**, la procedura di gara viene attivata successivamente all'approvazione del progetto posto a base di gara, nei casi in cui sia prevista l'approvazione dello stesso dall'ordinamento dell'ente associato.

Ciascun Comune trasmette al Comune di Ragoli:

a) per gli appalti di lavori:

- il progetto da porre a base di gara (preliminare, definitivo o esecutivo in relazione alle modalità di scelta del contraente), comprensivo di tutti gli elaborati di cui agli allegati A, B e C del DPP 11 maggio 2002 n. 9-84/Leg.;
- capitolato speciale di appalto;
- piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008

b) per gli appalti di servizi professionali:

- il progetto da porre a base di gara;
- il capitolato prestazionale;
- il calcolo preventivo di parcella da porre a base di gara, determinato in base alle modalità di cui al protocollo di intesa stipulato dalla Provincia Autonoma di Trento, dagli Ordini professionali e dal Presidente del

Consiglio delle Autonomie il 15 dicembre 2014;

c) per gli appalti di servizi e forniture

- progetto posto a base di gara, nei casi in cui sia prevista l'approvazione dello stesso;
- capitolato speciale di appalto e/o schema di contratto;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), laddove necessario.

Alla documentazione tecnico amministrativa di cui a precedenti punti a), b) e c) dovrà essere allegata nota recante:

- nome del referente interno che dovrà essere a disposizione del Comune di Ragoli per ogni eventuale chiarimento e supporto tecnico in relazione al servizio oggetto della procedura;
- nome/i e recapito/i del/i progettista/i che dovrà/anno essere a disposizione del Comune di Ragoli per ogni eventuale chiarimento e supporto tecnico in relazione al servizio oggetto della procedura;
- elenco degli operatori economici da invitare alla procedura. Al fine di garantire la segretezza dei nomi, la lista dovrà essere inserita in una busta debitamente sigillata ed intestata al responsabile dell'ufficio tecnico.

Il Comune di Ragoli, oltre allo svolgimento della procedura di gara, si impegna a verificare la completezza, la chiarezza e la regolarità della documentazione presentata dal Comune convenzionato con eventuale richiesta di regolarizzazione/integrazione. Il Comune aderente si impegna ad adottare le linee guida procedurali e la modulistica di gara predisposta dal comune capofila di Ragoli. L'Ufficio tecnico del comune capofila di Ragoli si impegna a fornire la necessaria consulenza, nei limiti delle proprie competenze, al comune aderente per la predisposizione dei capitolati e della documentazione necessaria alle procedure di gara, così come anche i preventivi di parcella per le spese tecnico-professionali.

Il Comune aderente, per le procedure di proprio interesse, si impegna a mettere a disposizione un proprio funzionario o dipendente che affiancherà il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Ragoli, nella verifica della documentazione pervenuta e farà parte delle commissioni amministrative in qualità di testimone. In caso di aggiudicazione con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovrà essere rispettato l'art. 84 del codice dei contratti nelle modalità di formazione della commissione tecnica e il costo relativo alla nomina di eventuali membri esterni ai comuni associati in seno alla commissione tecnica sarà a totale carico del Comune aderente .

Il Comune aderente, per le procedure di proprio interesse provvede all'acquisizione di relativi CIG ed all'attivazione del sistema AVCPASS. L'ufficio tecnico del comune capofila di Ragoli garantisce la consulenza necessaria per tali adempimenti.

Completata la procedura di aggiudicazione, il Comune di Ragoli comunica al Comune convenzionato l'aggiudicazione dell'appalto e rimette il verbale di aggiudicazione e il fascicolo relativo. Il Comune convenzionato provvede alla verifica del possesso dei requisiti e alla stipulazione del contratto previa acquisizione della documentazione necessaria.

L'ufficio tecnico del comune capofila di Ragoli risponde, nella persona del proprio responsabile , per le procedure agli stessi affidate.

Il contenzioso eventualmente insorto relativamente alla procedura di affidamento rimane a totale carico del Comune aderente. Tutte le spese legali e di giudizio rimangono a totale carico del Comune aderente interessato dal contenzioso.

Articolo 4 - CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco di Ragoli o, in sua assenza, da un suo delegato. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- 1) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
- 2) vigila e controlla l'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi;

Funge da segretario il Segretario Comunale di Ragoli o, in caso di impossibilità, il Segretario Comunale o un funzionario delegato dei Comuni

convenzionati.

Articolo 5 - RAPPORTI FINANZIARI

Nel rispetto delle finalità di cui all'art.2, saranno individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci, le modalità di riparto di eventuali spese comuni.

Nella programmazione dell'attività dei comuni aderenti la convenzione si dovrà tenere conto della disponibilità delle singole amministrazioni a mettere a disposizione le risorse necessarie.

Articolo 6 - DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione avrà durata **fino al 31.01.2016**, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da parte dei sindaci dei comuni associati.

Le Parti danno atto che, a decorrere dal 01.01.2016, subentreranno nella presente convenzione i Comuni di Tre Ville e Borgo Lares al fine di completare le procedure già avviate in precedenza.

Articolo 7 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti alla gestione associata, ai sensi dell'art. 59 del DPR 1 febbraio 2005 n. 3/L

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 31/1986 e ss.mm. Lo stesso è inoltre esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss.mm.

Letto, confermato e sottoscritto per le Amministrazioni comunali in forma digitale